



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del reg. Del 13.02.2014	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA NUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.-
-------------------------------------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16:15** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	D'Antonio	Domenico	X	
Consiglieri:	Arcangeli	Federica	X	
	Proietti	Fabrizio	X	
	Giuliani	Marcello	X	
	Minati	Sideria	X	
	Testa	Alessandra	X	
	Milani	Rossano		X
	Granaroli	Marco	X	
	Mazzetti	Mario	X	
	Imperiale	Daniele	X	
	Lugini	Gianpaolo	X	

Assegnati: n. 10+1 (Sindaco)

In carica: n. 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea il Dott. Domenico D'Antonio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi
- Partecipa l'Assessore esterno Sig. Alberto Prospero.

Presenti n. 10

Assenti n. 1

La seduta è pubblica.

Il Sindaco dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione, rappresentando quindi che gli altri Comuni interessati dovrebbero aver già effettuato il prescritto passaggio in Consiglio Comunale;

Il Cons.re Mazzetti, anticipato il proprio voto favorevole in merito all'atto deliberativo di che trattasi, segnala la necessità di poter visionare la documentazione inerente gli atti da sottoporre al Consiglio Comunale con un più largo anticipo al fine di poter fornire un maggior apporto collaborativo. In merito all'atto de quo segnala la criticità relativa al previsto riparto delle spese tra i comuni aderenti, che dovrebbe essere modificato in quanto penalizzante per il Comune di Carsoli e propone, allo scopo di garantire con la necessaria determinazione la successiva attuazione della "Convenzione", la costituzione di un "Osservatorio", anche esterno al Consiglio Comunale, che attraverso una puntuale attività di monitoraggio sulla qualità del servizio attivato, garantisca la migliore efficienza dello stesso.

Anticipa poi il proprio voto favorevole anche relativamente alle due successive convenzioni sottoposte alla approvazione nella seduta consiliare odierna.

Anche il Consigliere Lugini dichiara il proprio voto favorevole, significando peraltro come sia rimasto del tutto inascoltato il proprio suggerimento finalizzato alla realizzazione di una istituzione scolastica associata. Aspetta almeno risposta alle problematiche sollevate.

Il Cons. re Imperiale riconferma la necessità di un attento monitoraggio, esprimendo apprezzamento per la disponibilità dei Comuni limitrofi e per il percorso che si va avviando che costituisce un segnale importante: esprimerà conseguentemente voto favorevole.

Il Sindaco, richiamandosi a quanto evidenziato dal Consigliere Mazzetti, ribadisce le difficoltà operative, nella considerazione che il convenzionamento dovrà essere finalizzato alla razionalizzazione della gestione ed alla efficienza. L'avvalersi delle possibilità assunzionali manifestate dagli altri Comuni potrà consentire la costituzione di un Corpo di Polizia Municipale che garantisca una maggiore funzionalità operativa, nell'ottica di servizio all'utenza, del coinvolgimento dell'intera "Piana del Cavaliere" e del superamento delle individualità dei singoli Comuni. Si augura una rapida attuazione ed accoglie favorevolmente l'idea della costituzione dell'Osservatorio, quale manifestata dal Consigliere Mazzetti. Relativamente alla realizzazione di una istituzione scolastica associata, al di là della logica assolutamente condivisibile, ne rappresenta le difficoltà operative, soprattutto in correlazione alla grande diversificazione di volontà ed idee in tal senso..

Il Cons.re Lugini replica, nella comprensione delle manifestate difficoltà, significando peraltro che l'invito rivolto era finalizzato alla discussione ed al confronto e ribadisce la perdita di una opportunità sicuramente unica, anche un relazione agli ottenuti finanziamenti.

Il Cons.re Mazzetti evidenzia che, trovata soluzione al problema della "scuola media" , si potrà aprire il dibattito sulle modalità di gestione della scuola elementare e su come concretamente operare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA NUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.”,

che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 10

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli: n. 10

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite finalità, durata, forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- La recente normativa intervenuta in materia di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ha ulteriormente disciplinato la materia della gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni;
- L'art. 14, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010, in particolare, prevede: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica"*;
- Ai sensi del comma 27 del medesimo articolo 14, costituisce, tra le altre, funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, la *"i) polizia municipale e polizia amministrativa locale"*;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR n. 781/2011, in 5.000 abitanti la soglia demografica minima per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite o stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi; al contempo, ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al precedente punto e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite e stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 dai:
 - a) Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) Comuni con popolazione fino a 5.000 negli altri casi;per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) Mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;
 - b) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
 - c) Situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;
 - d) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte.
- Con Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, l'art. 11-bis, rubricato "*Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni*", ai sensi del quale "1. *In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:*
- a) Ambito "L'Aquila";
 - b) Ambito " Sulmona";
 - c) Ambito "Avezzano";
 - d) Ambito " Chieti";
 - e) Ambito "Lanciano";
 - f) Ambito " Vasto";
 - g) Ambito "Pescara";
 - h) Ambito "Teramo".
2. *Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.*
3. *Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.*
4. *Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.*
5. *Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*
6. *Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.*
7. *Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:*
- a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;
 - b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
 - c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;

d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa";

CONSIDERATO CHE:

- il convenzionamento tra Comuni costituisce una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata;
- il Comune di Carsoli, pur non essendo direttamente interessato dalle disposizioni sopra citate, ha comunque manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

ATTESO CHE:

- le Amministrazioni comunali innanzi indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- il Comune di Oricola, già con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.05.2012, aveva approvato uno schema di convenzione definito con i medesimi Comuni di Carsoli, Pereto e Rocca di Botte per la gestione associata della funzione in parola, cui però non ha fatto seguito l'adozione da parte degli altri Enti citati di analoghe deliberazioni consiliari;
- successivamente all'insediamento delle nuove Amministrazioni comunali di Oricola e Carsoli si sono tenuti nuovi ed ulteriori incontri tra le Amministrazioni interessate le quali, infine, hanno raggiunto una intesa definitiva per la gestione in forma associata mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs.

n. 267/2000 della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione della funzione medesima;

DATO ATTO CHE, a tali fini, si è provveduto a predisporre il definitivo Schema di convenzione per la gestione in forma associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, che si allega sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e con il quale vengono disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i quattro Comuni partecipanti, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti aderenti;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la Legge Regionale Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42, all'art. 14, prevede forme di incentivazione anche finanziaria della gestione associata delle funzioni di Polizia Locale fra Enti;

RITENUTO pertanto il predisposto Schema di convenzione meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere reso dall'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento:

- 1) Di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera i), del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135;
- 2) Di approvare lo Schema di convenzione per la gestione in forma associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, che si allega sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la gestione della suddetta funzione in forma associata diverrà operativa se e in quanto i Consigli Comunali di Oricola, Pereto e Rocca di Botte adotteranno analoga deliberazione di approvazione della gestione associata e dello Schema di convenzione allegato sotto la lettera "A" al presente atto, e la Convenzione stessa sia sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- 4) Di autorizzare, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune di Carsoli, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG., al Responsabile del Servizio di Vigilanza e al Responsabile del Servizio Finanziario ogni successivo adempimento/provvedimento di competenza necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 6) Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Dott. ~~Domenico D'Antonio~~

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio AA.GG
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio Vigilanza
F.to Com. Stefano Zazza

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

L'anno **2014** (duemilaquattordici), il giorno... (...) del mese di ... , in nella residenza municipale del Comune di, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tra i sotto elencati Enti:

- il Comune di CARSOLI (AQ), con sede in Carsoli alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;

- il Comune di ORICOLA (AQ), con sede in Oricola alla Piazza Livio Laurenti n....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;

- il Comune di ROCCA DI BOTTE (AQ), con sede in Rocca di Botte alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;

- il Comune di PERETO (AQ), con sede in Pereto alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;

nel prosieguo denominati più semplicemente "Parti", viene sottoscritta la presente Convenzione, da valere per ogni effetto di legge, con la quale si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- L'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite finalità, durata, forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- La recente normativa intervenuta in materia di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ha ulteriormente disciplinato la materia della gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni;
- L'art. 14, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010, in particolare, prevede: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato*

alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica”;

- Ai sensi del comma 27 del medesimo articolo 14, costituisce, tra le altre, funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, la *“ i) polizia municipale e polizia amministrativa locale”;*
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR n. 781/2011, in 5.000 abitanti la soglia demografica minima per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite o stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi; al contempo, ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al precedente punto e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite e stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 dai:
 - a) Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) Comuni con popolazione fino a 5.000 negli altri casi;per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) Mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;
 - b) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
 - c) Situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;
 - d) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte.
- Con Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, l'art. 11-bis, rubricato *“Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni”*, ai sensi del quale *“ 1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma*

obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:

- a) Ambito "L'Aquila";*
- b) Ambito " Sulmona";*
- c) Ambito "Avezzano";*
- d) Ambito " Chieti";*
- e) Ambito "Lanciano";*
- f) Ambito " Vasto";*
- g) Ambito "Pescara";*
- h) Ambito "Teramo".*

2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.

7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;*
- b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;*
- c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;*
- d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.*

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa";

CONSIDERATO CHE:

- il convenzionamento tra Comuni costituisce una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata;
- il Comune di Carsoli, seppure non interessato dalle disposizioni sopra citate, ha manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;
- le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- le stesse Amministrazioni hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione della funzione medesima;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Carsoli n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Oricola n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile del Consiglio Comunale di Rocca di Botte n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, del

Consiglio Comunale di Pereto n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali gli Enti firmatari hanno approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. I Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attività di gestione della funzione fondamentale "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" di cui all'art. 14, comma 27, lettera i) del D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 95/2012.

Art. 3 - Finalità

1. Scopo della presente Convenzione è quello di svolgere in modo coordinato la funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, oltre che le politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.
2. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei Comuni aderenti ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti anche attraverso una specifica specializzazione del personale. Viene pertanto costituito il Servizio unico sovra comunale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, formato dagli agenti già appartenenti ai servizi di polizia municipale dei Comuni aderenti. Lo stesso assumerà la denominazione di "SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CARSOLI-ORICOLA-ROCCA DI BOTTE-PERETO" e potrà fregiarsi del logo dell'Associazione dei Comuni.
3. La sede operativa centrale è stabilita negli uffici del Comune di Carsoli, quale Comune Capofila, ferma l'istituzione di sedi decentrate presso gli altri Comuni aderenti. Per la realizzazione delle suddette finalità, i Comuni aderenti si impegnano ad attuare ogni forma di collaborazione occasionale e permanente con i Corpi Statali e Provinciali preposti alla vigilanza, alla sicurezza ed al mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare il Servizio di Polizia Municipale mantiene costante collaborazione e coordinamento con l'attività dei Comandi dei Carabinieri aventi sede nel territorio dei Comuni aderenti.
4. Il convenzionamento della funzione è, altresì, finalizzato a garantire:
 - la direzione e il coordinamento della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale tra i territori dei Comuni convenzionati;
 - l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della suddetta funzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della suddetta funzione;
 - il miglioramento della qualità dei servizi erogati;
 - il contenimento della spesa per la gestione di tali servizi;
 - l'avviamento o rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale.

A tali fini, periodicamente i Comuni convenzionati provvederanno a verificare l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Art. 4 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti. Il personale operante

mantiene a tale fine tutte le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o con provvedimenti delle Autorità competenti.

2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa locale.

Art. 5 - Struttura direzionale – Conferenza dei Sindaci

1. La struttura direzionale dell'attività di gestione è così articolata:
 - Il Sindaco è autorità di polizia locale nel proprio Comune;
 - La Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dal Responsabile del Servizio;
 - Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la "Conferenza dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Convenzione o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento della gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale. Il Sindaco è sostituito dall'Assessore delegato competente in materia di vigilanza, in caso di non coincidenza.
3. La Conferenza dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento della funzione convenzionata. Essa si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata della funzione.
4. La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. Delle riunioni della Consulta dei Sindaci è redatto apposito verbale. A redigere il verbale delle riunioni è il Responsabile dell'Ufficio Associato.
5. In particolare, compete alla Conferenza dei Sindaci:
 - dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della Convenzione;
 - proporre al Responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali, nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del servizio (reperibilità, criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
 - approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile dell'Ufficio/Referente dei Comuni, di concerto con i funzionari competenti di ciascun Comune aderente;
 - esaminare e deliberare in ordine alle eventuali nuove richieste di ingresso ovvero di recesso dalla Convenzione, fatta salva la procedura di cui al successivo art. 13;
 - approvare la Relazione annuale sul Servizio svolto in forma associata predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato e da comunicare ai singoli Consigli Comunali dei Comuni associati.
6. La Conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di Convenzione a due Comuni, la Consulta è validamente costituita con l'intervento di tutti i membri aderenti e delibera all'unanimità dei presenti.
7. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio e i funzionari competenti di ciascun Comune aderente.

Art. 6 – Ufficio Associato di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale – Responsabile dell'Ufficio Associato

1. Presso il Comune Capofila è istituito l'Ufficio Associato di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione della funzione,

con a capo un unico Responsabile dell'Ufficio, individuato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Sindaco del Comune Capofila.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Associa specificamente gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni associati. Egli è responsabile verso i Sindaci dei Comuni aderenti in ordine alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche.
3. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).
4. Il Responsabile dell'Ufficio esercita, altresì, le funzioni organizzative gestionali previste dalla legge ed in particolare dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000. Allo stesso è attribuita la responsabilità e la direzione della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, nonché ogni altro aspetto relativo alla gestione del personale, compresa l'adozione dei provvedimenti disciplinari. In particolare, è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa della funzione, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi. La programmazione dei servizi e delle attività dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione, volti ad un equo utilizzo del personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni associati.
5. Il Responsabile dell'Ufficio, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti, nei confronti dei quali svolge attività di coordinamento. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune Capofila o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 7 – Comune Capofila

1. Il Comune di Carsoli assume il ruolo di Comune Capofila per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale.
2. Esso si attiene, per quanto non disciplinato in forma specifica dalla presente Convenzione, al Regolamento per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, che sarà adottato dai Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 8 – Dotazione organica e ripartizione delle spese per il personale.

1. In sede di prima applicazione, la dotazione organica del personale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale facente capo ai Comuni associati risulta composto da:
 - n. 1 Responsabile del Servizio di Pol. Mun. (Carsoli), cat. D/D.....
 - n. 3 Agenti di Pol. Mun. (Carsoli), cat. C/C.....
 - n. 1 Agente di Pol. Mun. (Rocca di Botte), cat. C/C.....
 - n. 1 Agente di Pol. Mun. (Pereto), cat. C/C.....
2. Il personale di Polizia Municipale impiegato nella gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale mantiene il rapporto organico e di dipendenza con il Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è in capo all'Ufficio Associa, con le modalità dell'emanando Regolamento e della presente Convenzione.
3. La programmazione delle assunzioni relativamente alla funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa locale è demandata alla Conferenza dei Sindaci ed è recepita dai competenti organi dei Comuni associati.
4. Le spese del personale impiegato nella gestione associata della funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa locale verranno ripartite per ogni Comune aderente in base ai criteri in appresso indicati:
 - Per l'80%, sulla base della popolazione residente nei rispettivi Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento;
 - Per il restante 20%, sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune convenzionato.

5. Fino all'avviamento della gestione associata della funzione, le spese relative alle risorse umane e strumentali resteranno in carico al Comune di appartenenza del singolo dipendente.
6. L'Ufficio Associato di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale assicura la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alla funzione associata.
7. Al Responsabile dell'Ufficio Associato, formalmente individuato, sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato determinata dalla Conferenza dei Sindaci ed indicata in apposito decreto.
8. Lo sviluppo di carriere del personale, compensi incentivanti la produttività, le ore di lavoro straordinario, le eventuali indennità (di turno, disagio, reperibilità) saranno attribuiti alla gestione diretta del servizio con possibilità di utilizzare, ove possibile, gli introiti contravvenzionali per il finanziamento delle suddette voci, fermo restando l'impegno di provvedere all'uniformità delle prestazioni, onde evitare disparità di trattamento.

Art. 9 – Dotazione tecnica

1. I beni strumentali all'esercizio della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale (attrezzature e veicoli) di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente Convenzione ovvero alla data di adesione alla stessa, restano di proprietà degli stessi. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito per la gestione associata della funzione, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. I Comuni aderenti dovranno adeguare le attrezzature in possesso allo standard qualitativo e funzionale degli altri Enti associati.
3. Le spese di gestione relative alla dotazione tecnica saranno ripartite tra i Comuni aderenti in base ai criteri stabiliti al precedente art. 8, comma 8.
4. Rimane inteso che i beni strumentali di ciascun Comune messi a disposizione della gestione associata sono individuati in sede di Conferenza dei Sindaci con apposito atto.
5. L'acquisto di nuovi beni per la gestione associata della funzione sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo per la gestione associata della funzione su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli, in caso di scioglimento della Convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi della funzione associata e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione della funzione associata che provvederà a rassegnarlo.
6. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 – Proventi da sanzioni

1. Le entrate derivanti dall'attività sanzionatoria connessa alla funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale sono in ogni caso attribuite al Comune in cui la sanzione è elevata. A tali fini, spetta al Responsabile dell'Ufficio Associato di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato.

Art. 11 – Oneri finanziari

1. I Comuni aderenti alla Convenzione partecipano alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio, stanziando nei rispettivi bilanci una quota annuale necessaria per lo svolgimento associato della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, il cui importo verrà definito annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, e stanziata dai Consigli comunali in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.) e delle spese che indirettamente l'Ente Capofila

ed i singoli Comuni sopportano in ragione dell'esercizio della medesima funzione convenzionata, fatta eccezione per le sole spese di personale che saranno invece anticipate da ciascun Comune di appartenenza del dipendente, salvo conguaglio da effettuarsi con gli altri Enti aderenti con cadenza (semestrale).

2. La previsione annuale di impegno di spesa da appostare dai Comuni convenzionati nei rispettivi bilanci di previsione è determinata secondo i seguenti criteri:
 - per l'80%, sulla base della popolazione residente in ciascun Comune convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento;
 - per il restante 20%, sulla base della superficie territoriale di ciascun Comune convenzionato.
3. Le suddette quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila su apposito e specifico capitolo di bilancio.
4. È compito e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni associati.
5. I versamenti da parte dei Comuni associati devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.
6. Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.
7. Ogni Comune aderente alla Convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune Capofila.
8. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

Art. 10 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua materiale sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata previa apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti aderenti.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
3. Al termine di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci valuterà l'efficienza e l'economicità della funzione associata, per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

Art. 11 - Scioglimento e recesso

1. Ogni Comune può recedere dalla Convenzione, con deliberazione consiliare efficace, nei confronti degli altri Comuni convenzionati, dal terzo mese successivo alla sua comunicazione agli stessi.
2. In caso di recesso, la Convenzione sopravvive per i restanti Comuni convenzionati. Se recede il Comune capofila, la Consulta dei Sindaci individua il nuovo Comune Capofila e propone l'adeguamento corrispondente della Convenzione con appositi provvedimenti consiliari.
3. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti alla funzione associata. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi della funzione associata, trova applicazione il precedente art. 9.

Art. 12 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione si intende devoluta al Giudice Amministrativo.

Art. 13- Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati.
2. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione da adottarsi da parte di tutti i Consigli comunali degli Enti aderenti alla Convenzione al momento della presentazione dell'istanza, previo esame e deliberazione favorevole della Consulta dei Sindaci.

Art. 14 - Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti aderenti.

Art. 15 – Disposizioni finali – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, i rapporti convenzionali e l'organizzazione della funzione associata sono disciplinati dalle vigenti norme in materia di vigilanza municipale e dall'emanando Regolamento per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale. Per tutto quanto ivi non previsto, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Consulta dei Sindaci, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, nonché le norme del Codice Civile in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie e regolamentari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, _____ .

Il Sindaco del Comune di Carsoli

Il Sindaco del Comune di Oricola

Il Sindaco del Comune di Rocca di Botte

Il Sindaco del Comune di Pereto

COMUNE DI CARSOLI
04.0214 001024
CAI.....CLASSE.....FASC.....

COMUNE DI CARSOLI (AQ)

Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: approvazione schema di convenzione tra i comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di botte per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Il sottoscritto dott.D'Amicodatri Valerio, in qualità di revisore unico del comune di Carsoli, esaminata

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riportata all'oggetto;
- lo schema di convenzione di cui alla proposta di delibera;

premessi che:

- l'art. 1 comma 2, della legge legge n.65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" prevede che gli Enti Locali possano gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge";
- l'art.30 comma 1 del TUEL D.lgs 267/2000 prevede che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.";
- con la legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito l'art. 11-bis, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, eliminando alcuni limiti normativi consentendo in tal modo di allargare la platea degli enti locali che potranno adottare le convenzioni di cui all'art.30 comma 1 del TUEL D.lgs 267/2000;

preso atto che:

- il convenzionamento tra Comuni può costituire una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata;
- il Comune di Carsoli, seppure non interessato dalle disposizioni sopra citate, ha manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata della funzione di Polizia Municipale e

Polizia Amministrativa Locale per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

- le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- le stesse Amministrazioni hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione della funzione medesima;
- che la finalità della convenzione è quella stabilita all'art. 3;

atteso che:

- che con rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale anche i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto sono tenuti ad approvare il medesimo schema di convenzione;

ricordato:

- che gli Enti non devono eludere gli obiettivi di finanza pubblica (art.14, comma 5 e seguenti del decreto legge n. 78/2010), ossia adottare soluzioni organizzative che di fatto non portano a risparmio di spesa (in questo senso la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.513/2012)

visto:

- il parere di regolarità tecnica ed amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL, approvato con d.lgs 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

esprime per quanto di competenza e ai sensi dell'art.239, comma 1 lett. B) n.3 del D.lgs 267/2000, il proprio parere favorevole sulla modalità di gestione dei servizi in oggetto con la raccomandazione ad un monitoraggio costante dei costi complessivi dei servizi svolti in forma associata al fine di evitare aggravio di spese che possano essere ritenute elusive del patto di stabilità e/o minare gli equilibri di bilancio.

4 febbraio 2014

Il Revisore dei conti



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 20/02/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 20/02/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);

- E' divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....